



Comitato scientifico:

Simone **ALECCI** (Magistrato) - Elisabetta **BERTACCHINI** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro **BOVE** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe **BUFFONE** (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) - Tiziana **CARADONIO** (Magistrato) - Costanzo Mario **CEA** (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo **CENDON** (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco **CESARI** (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina **CHIARAVALLOTTI** (Presidente di Tribunale) - Bona **CIACCIA** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo **CIRCELLI** (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio **CORASANITI** (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI MARZIO** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco **ELEFANTE** (Magistrato T.A.R.) - Annamaria **FASANO** (Consigliere di Stato) - Cosimo **FERRI** (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco **FIMMANO'** (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio **FORGILLO** (Presidente di Tribunale) - Andrea **GIORDANO** (Magistrato della Corte dei Conti) - Mariacarla **GIORGETTI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi **IANNI** (Magistrato) - Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero **SANDULLI** (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano **SCHIRO'** (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno **SPAGNA MUSSO** (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo **SPAZIANI** (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella **STILO** (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio **URICCHIO** (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) - Antonio **VALITUTTI** (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio **ZACCARIA** (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Eccezione di nullità del decreto ingiuntivo emesso dopo la scadenza del termine per l'integrazione della prova assegnato dal Giudice del monitorio ai sensi dell'art. 640 c.p.c.

Con riferimento all'eccezione di nullità del [decreto ingiuntivo](#) poiché emesso dopo la scadenza del termine per l'integrazione della prova (deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili relative alle fatture azionate) assegnato alla creditrice ricorrente dal Giudice del monitorio ai sensi dell'art. 640 c.p.c. va affermato che l'eccezione è anzitutto irrilevante in funzione della decisione sulla domanda di pagamento. E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria; pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione. Viepiù l'eccezione è manifestamente infondata, dal momento che il termine per integrare la documentazione a corredo del ricorso ha natura meramente ordinatoria, così che dalla sua inosservanza giammai può derivare un effetto di decadenza dalla domanda o di preclusione del potere del giudice di emettere l'ingiunzione richiesta, salvo che al provvedimento

interlocutorio ex art. 640 co. 1 c.p.c. che sia rimasto inattuato da parte del creditore interessato il giudice stesso non ritenga di far seguire un decreto motivato di rigetto, come previsto dall'art. 640, co. 2, c.p.c. (ciò che nella specie non è avvenuto, avendo il giudice ritenuto di accogliere la domanda di ingiunzione all'esito dell'integrazione documentale offerta dalla creditrice).

Tribunale di Bari, sentenza del 23.3.2022

...omissis...

Preliminarmente deve esaminarsi l'eccezione di nullità del decreto ingiuntivo poiché emesso dopo la scadenza del termine per l'integrazione della prova (deposito dell'estratto autentico delle scritture contabili relative alle fatture azionate) assegnato alla creditrice ricorrente dal Giudice del monitorio ai sensi dell'art. 640 c.p.c. L'eccezione è anzitutto irrilevante in funzione della decisione sulla domanda di pagamento.

E' noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo dia luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente, e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria; pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione (tra le molte, Cass. n.3649/2012).

Viepiù l'eccezione è manifestamente infondata, dal momento che il termine per integrare la documentazione a corredo del ricorso ha natura meramente ordinatoria, così che dalla sua inosservanza giammai può derivare un effetto di decadenza dalla domanda o di preclusione del potere del giudice di emettere l'ingiunzione richiesta, salvo che al provvedimento interlocutorio ex art. 640 co. 1 c.p.c. che sia rimasto inattuato da parte del creditore interessato il giudice stesso non ritenga di far seguire un decreto motivato di rigetto, come previsto dall'art. 640, co. 2, c.p.c.: ciò che nella specie non è avvenuto, avendo il giudice ritenuto di accogliere la domanda di ingiunzione all'esito dell'integrazione documentale offerta dalla creditrice.

Nel merito, deve anzitutto richiamarsi la nota regola distributiva dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, nel quale è il convenuto opposto ad assumere le vesti di attore in senso sostanziale.

Facendo applicazione del suddetto criterio di giudizio, va osservato – anche in difformità da quanto ritenuto in sede di pronuncia sulla provvisoria esecuzione, la quale, come noto, è basata su una valutazione solo sommaria e prima facie delle risultanze di causa, sicuramente rivalutabili con la decisione finale assunta, viceversa, a conclusione della fase istruttoria ed a cognizione piena – quanto segue.

Né nell'atto di citazione in opposizione ex art. 645 c.p.c., né nella memoria ex art. 183, co. 6, n. 1, c.p.c., la parte debitrice ha negato di aver ricevuto la merce oggetto dell'avversa domanda di pagamento, essendosi invece concentrata sulla contestazione delle fatture e della loro idoneità a comprovare il credito in oggetto; la non contestazione del perfezionamento della fornitura è poi corroborata dall'eccezione di pagamento formulata dalla debitrice, la quale, nel sostenere (come si dirà più avanti, pure infondatamente) che le fatture ex adverso azionate sono state saldate, in parte (n. 4), con denaro contante e, in parte (tutte le restanti), con 6 assegni bancari di importo complessivo pari a € 47.499,32, evidentemente prospetta circostanze di fatto incompatibili con la mancata ricezione della merce.

Premessa la non contestazione di cui innanzi, le fatture di vendita di merce, in forza delle quali la creditrice ha proposto la domanda di pagamento dei corrispettivi recano due sottoscrizioni: una del conducente incaricato del trasporto, inserita nell'apposito spazio denominato “firma conducente”, e l'altra della compratrice della merce (*omissis*), inserita o nello spazio contrassegnato dalla dicitura “firma destinatario per ricevimento merce” o in calce, in altro spazio contrassegnato dalla semplice dicitura “firma”, collocato in corrispondenza alla dichiarazione di accettazione delle clausole della

vendita; tali firme sono, in molti casi, pure accompagnate dall'apposizione del timbro della stessa destinataria/acquirente della merce, completo di indirizzo, recapito telefonico e partita IVA.

Si tratta perciò di firme obiettivamente imputabili alla parte debitrice, che non le ha ritualmente disconosciute, limitandosi a contestare che le fatture ex adverso prodotte non contengono sottoscrizioni “per accettazione o simili del sig. *omissis*, rappresentante legale pro tempore”.

Ciò non può integrare un valido disconoscimento della scrittura privata ai sensi dell'art. 214 c.p.c., difettando dei caratteri sia della chiarezza ed univocità, sia della specificità e determinatezza (cfr. Cass. 18042/2014).

Alla stregua di ciascuno autonomamente e di tutti congiuntamente gli elementi di prova evidenziati ai precedenti par. II.2.1 e II.2.2 deve dunque ritenersi dimostrato il fondamento della domanda di pagamento delle forniture di merce dedotte dalla creditrice opposta per l'ammontare di € 30.690,24 (oltre a interessi), pari alla somma complessiva delle fatture azionate (€32.390,96), diminuita dell'acconto, che la stessa fornitrice opposta ha dichiarato di aver ricevuto ante causam dalla Società opponente (€ 1.700,72).

Manifestamente infondate sono risultate le eccezioni di merito svolte dagli oppositori *omissis*.

In conclusione, l'opposizione è infondata e va rigettata, sussistendo il credito della creditrice opposta, così come riconosciuto in sede ingiuntiva.

Le spese processuali seguono la soccombenza *omissis*.

PQM

Il Tribunale di Bari *omissis* rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo *omissis*, che dichiara esecutivo; condanna gli oppositori, in solido tra loro, al pagamento, in favore della opposta, delle spese processuali, che liquida in € 8.704,40 per compensi, oltre a rimborso forf. spese generali (15%), IVA e CAP come per legge.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (**Cosenza**), Danilo Aloe (**Cosenza**), Arcangelo Giuseppe Annunziata (**Bari**), Valentino Aventaggiato (**Lecce**), Paolo Baiocchetti (**L'Aquila**), Elena Bassoli (**Genova**), Eleonora Benin (**Bolzano**), Miriana Bosco (**Bari**), Massimo Brunialti (**Bari**), Elena Bruno (**Napoli**), Triestina Bruno (**Cosenza**), Emma Cappuccio (**Napoli**), Flavio Cassandro (**Roma**), Alessandra Carafa (**L'Aquila**), Silvia Cardarelli (**Avezzano**), Carmen Carlucci (**Taranto**), Laura Carosio (**Genova**), Giovanni M. Casamento (**Roma**), Gianluca Cascella (**Napoli**), Giovanni Cicchitelli (**Cosenza**), Giulia Civiero (**Treviso**), Francesca Colelli (**Roma**), Valeria Conti (**Bergamo**), Cristina Contuzzi (**Matera**), Raffaella Corona (**Roma**), Mariantonietta Crocitto (**Bari**), Paolo F. Cuzzola (**Reggio Calabria**), Giovanni D'Ambrosio (**Napoli**), Ines De Caria (**Vibo Valentia**), Shana Del Latte (**Bari**), Francesco De Leo (**Lecce**), Maria De Pasquale (**Catanzaro**), Anna Del Giudice (**Roma**), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (**Bari**), Domenico De Rito (**Roma**), Giovanni De Sanctis (**L'Aquila**), Silvia Di Iorio (**Pescara**), Iliaria Di Punzio (**Viterbo**), Anna Di Stefano (**Reggio Calabria**), Pietro Elia (**Lecce**), Eremita Anna Rosa (**Lecce**), Chiara Fabiani (**Milano**), Addy Ferro (**Roma**), Bruno Fiammella (**Reggio Calabria**), Anna Fittante (**Roma**), Silvia Foadelli (**Bergamo**), Michele Filippelli (**Cosenza**), Elisa Ghizzi (**Verona**), Tiziana Giudice (**Catania**), Valentina Guzzabocca (**Monza**), Maria Elena Iafolla (**Genova**), Daphne Iannelli (**Vibo Valentia**), Daniele Imbò (**Lecce**), Francesca Imposimato (**Bologna**), Corinne Isoni (**Olbia**), Domenica Leone (**Taranto**), Giuseppe Lisella (**Benevento**), Francesca Locatelli (**Bergamo**), Gianluca Ludovici (**Rieti**), Salvatore Magra (**Catania**), Chiara Medinelli (**Genova**), Paolo M. Storani (**Macerata**), Maximilian Mairov (**Milano**), Damiano Marinelli (**Perugia**), Giuseppe Marino (**Milano**), Rossella Marzullo (**Cosenza**), Stefano Mazzotta (**Roma**), Marco Mecacci (**Firenze**), Alessandra Mei (**Roma**), Giuseppe Donato Nuzzo (**Lecce**), Emanuela Palamà (**Lecce**), Andrea Panzera (**Lecce**), Michele Papalia (**Reggio Calabria**), Enrico Paratore (**Palmi**), Filippo Pistone (**Milano**), Giorgio G. Poli (**Bari**), Andrea Pontecorvo (**Roma**), Giovanni Porcelli (**Bologna**), Carmen Posillipo (**Caserta**), Manuela Rinaldi (**Avezzano**), Antonio Romano (**Matera**), Paolo Russo (**Firenze**), Elena Salemi (**Siracusa**), Diana Salonia (**Siracusa**), Rosangela Santosuosso (**Alessandria**), Jacopo Savi (**Milano**), Pierpaolo Schiattone (**Lecce**), Marco Scialdone (**Roma**), Camilla Serraiotto (**Trieste**), Valentina Siclari (**Reggio Calabria**), Annalisa Spedicato (**Lecce**), Rocchina Staiano (**Salerno**), Emanuele Taddeolini Marangoni (**Brescia**), Luca Tantalo (**Roma**), Marco Tavernese (**Roma**), Ida Tentorio (**Bergamo**), Fabrizio Testa (**Saluzzo**), Paola Todini (**Roma**), Fabrizio Tommasi (**Lecce**), Mauro Tosoni (**Lecco**), Salvatore Trigilia (**Roma**), Annunziata Maria Tropeano (**Vibo Valentia**), Elisabetta Vitone (**Campobasso**), Nicolò Vittoria (**Milano**), Luisa Maria Vivacqua (**Milano**), Alessandro Volpe (**Roma**), Luca Volpe (**Roma**), Giulio Zanardi (**Pavia**).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: **Edizioni DuePuntoZero**

